

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

MALATTIE “PROFESSIONALI”

PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTO DEL LAVORATORE DI ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI

Principi generali - L’espressione “malattia professionale” indica una patologia che si sviluppa a causa della presenza di materiali o fattori nocivi nell’ambiente di lavoro, ovvero dello svolgimento di determinate mansioni e/o lavorazioni.

A differenza dell’infortunio - che è determinato da una causa “violenta” e che trova nello svolgimento della prestazione la sua “occasione” istantanea - la malattia professionale è determinata dalla cosiddetta “causa lenta”, vale a dire dalla graduale, lenta, ma continua e progressiva azione lesiva esercitata sull’organismo del lavoratore dal contatto con materiali nocivi o dallo svolgimento della prestazione secondo determinate modalità.

Inoltre, a differenza dell’infortunio – che può essere anche in rapporto indiretto o mediato ed occasionale con il lavoro (si pensi, ad esempio, all’infortunio “*in itinere*”) – la malattia professionale deve essere in rapporto causale diretto con l’attività lavorativa e in rapporto di causa effetto con la lavorazione cui è addetto il lavoratore.

La malattia professionale, naturalmente, determina la riduzione della capacità lavorativa, che può consistere nella riduzione temporanea della capacità lavorativa specifica, oppure nella riduzione permanente della capacità lavorativa generica: in entrambi i casi, il lavoratore ha diritto a percepire le specifiche prestazioni previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Il sistema tabellare – L’assicurazione contro le malattie professionali nasce come estensione della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ¹, basata sul sistema della lista rigida (o

¹ R.D. 13 maggio 1929, n. 928

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

sistema “tabellare”) e sul sistema presuntivo.

Con il sistema tabellare, il legislatore ha fissato in un elenco tassativo (la “tabella”, appunto) le tecnopatie riconosciute meritevoli di tutela.

La tabella è composta da tre colonne:

- la prima indica le malattie,
- la seconda indica le lavorazioni alle quali la legge associa la possibilità di contrarre le corrispondenti malattie riportate nella prima colonna,
- la terza indica il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Tale indicazione temporale ha fondamentale importanza ai fini dell’accertamento della natura “professionale” della malattia: infatti, essendo la malattia caratterizzata da “causa lenta”, è possibile che l’agente patogeno cui il lavoratore è stato esposto o ha avuto contatto a causa e nell’esercizio di un’attività lavorativa produca i suoi effetti nocivi anche (molto) dopo la cessazione del rapporto di lavoro. È pacifico, infatti, che ogni agente patogeno ha un tempo di “latenza” (ovvero l’intervallo temporale che intercorre tra l’inizio dell’esposizione all’agente patogeno e la manifestazione dei sintomi della malattia) massimo, per cui la tabella fissa, appunto, il termine massimo dalla cessazione del rapporto di lavoro, decorso il quale è esclusa la natura professionale della patologia.

Con il sistema presuntivo, il legislatore offre al lavoratore il vantaggio della “presunzione legale d’origine” professionale della malattia, superabile soltanto con la rigorosissima prova – della quale, nell’eventuale giudizio per l’accertamento della esistenza di una malattia professionale e, quindi, per l’accesso alle connesse prestazioni, è onerato l’INAIL² – che la malattia è stata determinata esclusivamente da cause extraprofessionali.

² Con insegnamento costante, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che “*il nesso etiologico richiesto dalla legge può essere negato solo qualora possa ritenersi con certezza, e con onere della prova a carico dell’INAIL, che la malattia sia l’effetto esclusivo di un fattore estraneo all’attività lavorativa ovvero di un fattore extraprofessionale di per sé solo sufficiente a produrre l’infermità*” (Cass. 5 aprile 2018, n. 8416).

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

In pratica, in presenza delle seguenti condizioni:

- esistenza di una malattia tabellata,
- nocività dell’ambiente di lavoro, vale a dire svolgimento delle mansioni alle quali, in tabella, è associata la predetta malattia e/o implicanti l’esposizione agli agenti patogeni classificati in tabella,
- denuncia della malattia entro il termine massimo di indennizzabilità,

la legge riconosce il diritto del lavoratore ad accedere alle prestazioni previdenziali, dispensandolo dall’onere della prova del nesso causa – effetto tra le mansioni e le lavorazioni svolte in costanza di rapporto e l’insorgenza della malattia professionale.

Dal sistema tabellare al sistema misto – In ragione della sua estrema rigidità, nei decenni successivi alla introduzione del sistema tabellare si sono moltiplicati i dubbi sulla sua effettiva capacità di assicurare adeguata tutela ai lavoratori contro le malattie professionali, anche alla luce della variabilità dei fattori patogenici, della continua evoluzione dei processi produttivi e della introduzione, nelle lavorazioni, di materiali e sostanze sempre diversi.

Il punto di svolta è segnato dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della Corte Costituzionale, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 211 del T.U. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedono che l’assicurazione è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle elencate nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali l’interessato abbia provato l’eziologia professionale, nonché dell’art. 134 del T.U. nella parte in cui prescrive che l’inabilità o la morte si verifichino nei limiti temporali rigidamente previsti per ciascuna malattia.

La sentenza, naturalmente, non abroga il sistema tabellare e i vantaggi ad esso correlati, ma lo “integra”, introducendo – di fatto – nell’ordinamento il sistema “misto” e riconoscendo il diritto dell’assicurato di accedere alla tutela assicurativa fornendo la prova dell’origine professionale di malattie ancorchè non tabellate o, comunque, manifestatesi oltre i limiti temporali indicati in

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

tabella.

Nocività dell’ambiente di lavoro – La portata innovativa della sentenza n. 179 del 1988 e la sua capacità di scardinare la rigidità del sistema tabellare sono ancora più evidenti ove si consideri che essa ammette la possibilità di fornire la prova della origine professionale di una malattia contratta in qualsiasi lavorazione, disancorando dalle sole lavorazioni tabellate la nozione di “causa di lavoro” ed associandola, più ampiamente, all’attività lavorativa in sé: il lavoro (e non l’adibizione alla specifica mansione tabellata, né lo svolgimento di una determinata lavorazione protetta) deve, cioè, rappresentare la *condicio sine qua non* della malattia.

In conclusione, la lettura costituzionalmente orientata della normativa vigente conduce alla “*estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro latamente considerate, siano esposti allo stesso rischio oggettivamente riferibile alle <lavorazioni protette>*”³.

A tale orientamento si è allineata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sicché costituisce oramai *jus receptum* che “*il sistema di assicurazione obbligatoria teso alla protezione la più ampia del rischio di infortuni o malattie professionali indotto da determinate lavorazioni, implica come unico presupposto di operatività sulla garanzia e quindi come unico criterio per l’individuazione dei destinatari della medesima, l’esposizione al rischio in parola, anche in via di mera correlazione ambientale (cioè per la presenza nell’ambiente dove si svolgono le lavorazioni rischiose e pertanto protette)*”⁴ e che “*ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza - anche costituzionale (Corte. Cost. 206/74) - sia sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011); ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell’ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive*”⁵.

³ (Corte Cost. 2 marzo 1990, n. 98; Corte Cost. 21 marzo 1989, n. 137; Corte Cost. 10 dicembre 1987, n. 476).

⁴ Cass. SS.UU. 14 aprile 1994, n. 3476

⁵ Negli esatti termini, Cass. 24 maggio 2017, n. 13024; in senso conforme, Cass. 10 febbraio 2011, n. 3227

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

Ambiente di lavoro, rischio amianto e lavoro marittimo – Le considerazioni sin qui svolte offrono interessanti spunti di riflessione per i marittimi che, nell’arco della loro vita lavorativa, hanno trascorso periodi più o meno lunghi a bordo di natanti caratterizzati dalla presenza - spesso massiccia, specialmente per le imbarcazioni di cd. “vecchia generazione” - di amianto.

È estremamente frequente, infatti, che, all’esito del procedimento amministrativo avviato ad istanza del lavoratore per il riconoscimento della malattia professionale ⁶, l’INAIL neghi la natura professionale della malattia e, con essa, ovviamente, anche l’accesso alle prestazioni di legge, al personale cd. “di coperta”, essenzialmente sul rilievo che, al contrario che per il personale cd. “di macchina”, la natura delle mansioni non implicherebbe alcuna esposizione al rischio “amianto”.

È evidente che una simile conclusione è frutto di una lettura e di un’applicazione del tutto rigide del sistema tabellare, che confligge apertamente con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e fatti propri dalla Corte di Cassazione, che, come si è evidenziato, hanno allargato le maglie della tutela, sganciandola dalla effettiva assegnazione alle lavorazioni protette, radicandola sulla presenza dell’assicurato, per motivi di lavoro, nell’ambiente dove dette lavorazioni si svolgono.

In simile prospettiva, proprio con puntuale riferimento alla presenza di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro, la giurisprudenza ha ribadito che *“in relazione all’esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella (dal DPR 336/1994 e ss.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi (“lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto”); e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali ragione per cui può ritenersi che l’ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all’apporto concausale; con la conseguenza che chi sia stato esposto all’amianto per motivi professionali ha diritto di vedersi riconosciuta l’origine professionale della malattia ed erogata la tutela assicurativa*

⁶ O dai suoi eredi, in caso di rendita a superstiti

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

sociale prevista dalla legge, quand'anche risultino nel giudizio altre condizioni di confondimento che non assurgano però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo, incombendo sull'I.N.A.I.L. la prova che la patologia tumorale non è ricollegabile all'esposizione a rischio”⁷.

Ne discende, quale logico corollario, che, indipendentemente dalla qualifica rivestita, dai contenuti tipici delle mansioni proprie di tale qualifica e dall’effettivo svolgimento di lavorazioni protette, il lavoratore marittimo che, facendosi carico del relativo onere probatorio, dimostri la presenza di amianto all’interno dell’ambiente di lavoro ha diritto a vedersi riconosciuta la natura professionale della malattia e ad accedere alle prestazioni di legge.

Avv. Luca Schettino

Avv. Giulia Lauro

⁷ Tra le tante, Cass. 2 novembre 2017, n. 26103; Cass. 6 giugno 2017, n. 14040; e, Cass. 24 maggio 2017, n. 1302